



COMUNE DI SANTA NINFA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO
IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE SEDUTE DI
GIUNTA COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 06.04.2022

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica ed in collegamento in videoconferenza, delle riunioni della Giunta Comunale del Comune di Santa Ninfa.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni della Giunta comunale, che si svolgono con le seguenti modalità alternative:

a) modalità mista: uno o più componenti, ivi compreso il Segretario comunale, collegato/i in videoconferenza, che partecipano ai lavori dell'organo collegiale anche a distanza, in collegamento telematico (videoconferenza) da luoghi diversi, anche differenti tra loro, rispetto al Palazzo comunale;

b) modalità digitale: lo svolgimento della seduta dell'organo collegiale avvengono esclusivamente attraverso l'uso di sistemi di comunicazione elettronica.

2. Per “videoconferenza” si intende l'utilizzo di strumenti e di soluzioni per il collegamento a distanza tra i membri dell'organo collegiale mediante sistemi e tecnologie di comunicazione elettronica, al fine di facilitare l'attività amministrativa degli organi e di favorire l'economicità e l'efficienza dell'azione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni della Giunta Comunale, nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1, presuppone la disponibilità di tecnologie dell'informazione e della comunicazione idonee a garantire:

- la segretezza della seduta;
- la tracciabilità dell'utenza e l'identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi di comunicazione elettronica per la condivisione di informazioni e dati.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La giunta è convocata dal Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco, anche mediante sistemi di comunicazione analogica o di comunicazione elettronica o anche di messaggistica elettronica istantanea.

2. La presenza dei componenti della Giunta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità previste nel presente regolamento. La seduta di Giunta comunale in modalità telematica avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario comunale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000,

ed eventuali Responsabili di Posizioni organizzative se necessario, in seduta segreta senza forme di pubblicità.

3. Per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, il Sindaco si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale, che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e la segretezza della seduta e delle informazioni.

4. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità previsti dalla normativa vigente in materia e dallo Statuto comunale. Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale, compreso il momento del voto, espresso in forma palese, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000.

5. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese e nominativamente. Al termine della votazione il Sindaco dichiara l'esito, che viene riportato nel verbale di seduta a cura del Segretario comunale.

6. È consentito collegarsi alla seduta in videoconferenza da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

7. La seduta di Giunta svolta con la modalità telematica si intende svolta presso il Palazzo municipale.

8. Il Sindaco e il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta della Giunta comunale collegati in videoconferenza da una sede diversa rispetto al Palazzo comunale.

9. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario comunale verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, dei componenti che partecipano a distanza.

10. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta, se il numero legale è garantito. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere sospesa e/o rinviata. In tal caso restano valide le eventuali deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 – Rinvio.

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia e alle disposizioni dello Statuto comunale.

Art. 6 - Disposizioni finali.

1. Il presente Regolamento di autorganizzazione entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.